



Ministero della Giustizia

Dipartimento per l'innovazione tecnologica della giustizia

Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati

Ai Presidenti dei Tribunali ordinari
LORO SEDI

Ai Procuratori della Repubblica presso i Tribunali ordinari
LORO SEDI

Oggetto: Processo penale telematico - D.M. 27 dicembre 2024, n. 206 - Redazione verbali di udienza e modalità di acquisizione documentali.

Come è noto, il d.m. 27 dicembre 2024 n. 206, pubblicato sulla G.U. del 30 dicembre 2024 ed entrato in vigore lo stesso giorno, ha integralmente sostituito l'art. 3 del d.m. n. 217 del 2023.

Per quanto qui rileva, è stata disposta, a decorrere dal 1° gennaio 2025, la obbligatorietà del deposito telematico di atti, documenti, richieste e memorie, da parte dei soggetti abilitati interni (magistrati e personale amministrativo) ed esterni (difensori e periti):

- i. nei procedimenti che si trovano nella fase dell'udienza preliminare;
- ii. nella fase predibattimentale e nel dibattimento di primo grado innanzi al Tribunale ordinario;
- iii. nei seguenti riti alternativi: applicazione della pena su richiesta delle parti, procedimento per decreto e messa alla prova.

In fase di prima applicazione, tuttavia, sono emerse problematiche che sono già in corso di risoluzione, relative alla sottoscrizione dei verbali di udienza, con riguardo all'apposizione del visto da parte del magistrato che presiede l'udienza, ai sensi dell'art. 483, comma 1-bis, c.p.p..

Nelle more del pur imminente rilascio della modifica correttiva che consentirà il deposito con visto digitale, è opportuno che gli uffici seguano prassi uniformi, al fine di agevolare le attività giudiziarie, preservando la completezza del fascicolo informatico.

Pertanto, si rappresenta la possibilità che l'ausiliario del magistrato, dopo aver redatto il verbale di udienza, preferibilmente con strumenti informatici, proceda alla sua trasformazione in documento analogico (stampa) sul quale possa essere apposta la firma autografa del cancelliere e il visto del magistrato, ai fini del successivo deposito – previa scansione dell'originale analogico – con modalità digitali, tramite l'applicativo APP, ai sensi dell'art. 111-ter, comma terzo, c.p.p.

Quanto alle modalità di acquisizione di atti, memorie o comunque documenti prodotti dalle parti processuali nel corso delle medesime udienze in camera di consiglio e dibattimentali, si ricorda la necessità di procedere nello stesso modo al deposito telematico del documento richiamato nel verbale, ai sensi del richiamato art. 111-ter, comma terzo, c.p.p., ai fini della completezza del fascicolo informatico (deposito telematico previa acquisizione tramite “scansione” dell'originale analogico), anche al termine dell'udienza e comunque senza ritardo, salvo che si tratti di documenti che per loro natura o per specifiche esigenze processuali non possano essere acquisiti o convertiti in copia informatica.

Si prega di assicurare la massima diffusione della presente nota tra il personale amministrativo e i magistrati degli uffici in indirizzo.

Roma, data del protocollo.

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
Lucio Bedetta